



Angolo legale Svizzera

di Massimo Calderan

La revisione del diritto della ragione sociale (ditta)

Il 1° luglio 2016 è entrata in vigore la nuova normativa federale svizzera per la formazione della ragione sociale (o ditta), che include modifiche al Codice delle obbligazioni, all'Ordinanza sul registro di commercio e alla Legge sugli investimenti collettivi.

D'ora in avanti per tutti i tipi di società valgono le stesse condizioni per la costituzione della ragione sociale, mentre finora non era così. La ragione sociale di tutte le società deve essere costituita da un nucleo liberamente scelto, con l'aggiunta dell'indicazione della forma giuridica, scritta per esteso o abbreviata in una delle quattro lingue ufficiali della Confederazione. Le denominazioni e abbreviazioni consentite sono: in tedesco, *Aktiengesellschaft/AG*, *Genossenschaft/Gen*, *Gesellschaft mit beschränkter Haftung/GmbH*, *Kollektivgesellschaft/KIG*, *Kommanditgesellschaft/KmG*, *Kommandita-ktiengesellschaft/KmAG*; in francese, *Société anonyme/SA*, *Société coopérative/Scoop*, *Société à responsabilité limitée/Sàrl*, *Société en nom collectif/SNC*, *Société en commandite/SCM*; *Société en commandite par actions/SCmA*; in italiano, *Società anonima/SA*, *Società cooperativa/Scoop*, *Società a garanzia limitata/Sagl*, *Società in nome collettivo/SNC*, *Società in accomandita/SAC*, *Società in accomandita per azioni/SACa*; qui non si elencano quelle in romancio, poco diffuse.

Pure le disposizioni sull'esclusività della ragione sociale sono state uniformate e la sua importanza è aumentata. Ora l'esclusività della ragione sociale è estesa a tutte le società, indipendentemente dalla loro forma giuridica. Inoltre, è estesa per tutte all'intero territorio elvetico, mentre finora per le società in nome collettivo, le società in accomandita e le società in accomandita per azioni l'esclusività era limitata al comune in cui avevano la loro sede. Per le imprese individuali, invece, continuano a valere le vecchie regole. La loro ditta deve contenere come elemento essenziale il cognome, con o senza nomi, del proprietario dell'azienda, e non sono permesse aggiunte che accennino a un rapporto di società. Una volta iscritta al registro di commercio, la ditta non può essere adoperata nello stesso comune (in altri comuni invece sì) da un'altra persona, nemmeno in caso di cognome e nome identici. Le nuove norme permettono a tutte le imprese di continuare a utilizzare la loro ragione sociale (ditta) per un tempo indeterminato, anche quando cambiano la forma giuridica, in qual caso devono soltanto aggiungere o modificare l'indicazione della forma giuridica. In particolare, le imprese individuali, le società in nome collettivo, le società in accomandita e le società in accomandita per azioni possono continuare a usare la stessa ragione sociale anche nel caso si trasformino in società per azioni o società a garanzia limitata, con la sola aggiunta dell'indicazione della nuova forma giuridica, e le società in nome collettivo, le società in accomandita e le società in accomandita per azioni possono continuare a usare la stessa ragione sociale anche nel caso cambino i loro soci e quindi i nomi rilevanti per la composizione della ragione sociale. In questo modo le aziende possono continuare ad avvalersi del loro nome e quindi del loro "brand" storico.

Dall'entrata in vigore della modifica, le nuove disposizioni si applicano anche alle imprese e società già esistenti. Le società in nome collettivo, le società in accomandita e le società in accomandita per azioni già iscritte al registro di commercio al 1° luglio 2016, la cui ragione sociale non è conforme alle nuove disposizioni di legge possono, però, mantenerla invariata, fino a quando le vecchie norme appena abrogate non richiedano una modifica, causa, ad esempio, il decesso o l'uscita di un loro socio. E' da notare come il diritto esclusivo di usare la ragione sociale delle società in nome collettivo, delle società in accomandita e delle società in accomandita per azioni iscritte al registro di commercio prima del 1° luglio 2016 è retto dal vecchio diritto, ovvero è limitato al comune della loro sede.

La normativa appena entrata in vigore chiarisce che designazioni come "fondo di investimento", "fondo di collocamento", "società di investimento a capitale variabile", "SICAV", "società in accomandita per investimenti collettivi di capitale", "SACol", "società di investimento a capitale fisso" e "SICAF" possono essere espressamente utilizzate soltanto per designare gli investimenti collettivi di capitale corrispondenti, sottoposti alla Legge sugli investimenti collettivi.

calderan@altenburger.ch